



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

IL RETTORE

VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato in g.u. - serie generale 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA la delibera n.153/2020 del 12 ottobre 2020, prot. 194261, con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la lettera del Rettore prot. n. 195032 del 16 ottobre 2020 con la quale il Regolamento Generale di Ateneo è stato trasmesso al Ministero dell’Università e della Ricerca per il prescritto parere;

VISTA la nota ns. prot. n. 212952 del 25 novembre 2020 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha espresso il proprio nulla-osta;

DECRETA

è emanato il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Brescia, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento Generale di Ateneo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Brescia,

IL RETTORE

(Prof. Maurizio Tira)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEEO

TITOLO I

Fonti

Art. 1

Fonti normative e finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa statale vigente, dello Statuto, del Codice Etico e della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli Organi dell'Ateneo.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità di istituzione, disattivazione e l'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e le procedure di adozione dei Regolamenti.

TITOLO II

Norme comuni sul funzionamento degli Organi collegiali

Art. 2

Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della riunione, eventualmente da svolgersi anche in modalità telematica.
2. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei membri del collegio, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione, anche via *e-mail*, è inviata ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza.

Art. 3

Ordine del giorno dell'Assemblea

1. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. L'Assemblea, una volta costituita, può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti di invertire o modificare l'ordine degli argomenti.

3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.
4. In apertura di seduta il Presidente può porre all'attenzione dell'Organo ulteriori argomenti rispetto a quelli presenti nell'ordine del giorno. A maggioranza assoluta dei presenti l'Organo accoglie o respinge la richiesta.

Art. 4

Documentazione della seduta

1. Gli uffici provvedono a mettere a disposizione dei componenti, anche per via telematica, e con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della seduta, la documentazione necessaria per consentire di acquisire gli elementi di giudizio ai fini della deliberazione.
2. Resta fermo il diritto di ciascun componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente.

Art. 5

Validità della costituzione dell'Assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita quando tutti i componenti sono stati validamente convocati.
2. In apertura della seduta il Presidente verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta.
3. Per la validità delle riunioni del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. Per le riunioni degli altri Organi collegiali, ai fini del computo della maggioranza, non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.
4. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal vicario o da un componente appositamente delegato.
5. Se non diversamente previsto dalla Legge o dallo Statuto, o dai regolamenti interni degli Organi, il Presidente comunica, all'inizio di ciascuna seduta, il soggetto a cui viene affidato il compito di Segretario.
6. Alle riunioni possono partecipare esclusivamente i componenti dell'Assemblea. È ammessa l'assistenza di personale di supporto al Presidente e al Segretario.
7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti esterni, al fine di illustrare argomenti specifici.

Art. 6

Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente o, su invito dello stesso, altro partecipante alla seduta dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la Legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento.

3. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.

Art. 7

Delibere

1. La votazione avviene per voto palese, per alzata di mano o altra indicazione nelle sedute telematiche, salvo i casi previsti dalla Legge per il voto segreto.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il collegio può, ove consentito dalla Legge e dallo Statuto, differire l'esecutività della deliberazione.
4. La questione "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) può essere posta prima o durante la discussione di un argomento. Le questioni suddette devono subito essere sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le modifiche (emendamenti) alle proposte di deliberazione sono disciplinate come segue:
 - a) la votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero testo;
 - b) i testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi del testo immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti al testo medesimo;
 - c) quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo;
 - d) qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi;
 - e) gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale;
 - f) quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 8

Verbalizzazione

1. Per ogni riunione degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione e modalità di svolgimento della seduta;
 - b) ordine del giorno;
 - c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e ingiustificati;

- e) nel caso di uscita anticipata dalla seduta, il nome e l'orario di uscita dei componenti;
 - f) l'indicazione del Presidente della seduta;
 - g) l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
 - h) i termini essenziali della discussione;
 - i) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
 - j) la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, anche digitale, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
3. Chiunque intenda far risultare a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare un breve testo riportante le considerazioni espresse al Segretario nel corso della seduta.
 4. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
 5. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.
 6. Del verbale viene data pubblicità, ove non diversamente disposto da Leggi o Regolamenti, mediante pubblicazione sul portale riservato dell'Università.

TITOLO III

Organizzazione e funzionamento degli Organi Centrali, Organi Ausiliari e altri organismi dell'Ateneo

Capo I

Organi Centrali di Ateneo

Art. 9

Il Rettore

1. Il Rettore esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.
2. L'elezione del Rettore è disciplinata dal Regolamento Elettorale di Ateneo, nel rispetto della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 10

Il Senato Accademico

1. Al Senato Accademico, costituito con Decreto del Rettore, sono attribuite le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
3. Il Rettore, come Presidente:
 - a) convoca il Senato Accademico;
 - b) presiede e coordina i lavori del Senato Accademico e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo la seguente procedura:
 - a) il Rettore emana un avviso pubblico per la raccolta delle candidature;
 - b) scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina con proprio Decreto la Commissione di cui all'art. 7, comma 4, dello Statuto, composta da tre componenti effettivi ed un supplente, esperti e dotati delle adeguate competenze, scelti fra personalità che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo;
 - c) la Commissione verifica il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti che hanno presentato la domanda e inoltra al Rettore un elenco contenente un numero congruo di candidati, comunque non superiore al doppio di quelli da designare. Quattro consiglieri sono designati dal Rettore, due dal Senato Accademico;
 - d) il Rettore procede con proprio Decreto, alla nomina dei sei componenti, designati ai sensi della lettera c) per la costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Il Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le norme previste dalla Legge e dallo Statuto.
2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 13

Decadenza dalla carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che risultino assenti - senza adeguata giustificazione - per tre riunioni dei rispettivi Organi nell'arco dell'anno solare, sono dichiarati decaduti dal Rettore, previa diffida dopo la seconda assenza non giustificata.
2. Il Rettore procede ad una nuova nomina o all'elezione suppletiva per il periodo residuo del mandato.

Art. 14

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Le procedure di nomina del Presidente e dei componenti del Nucleo di Valutazione sono disciplinate dallo Statuto, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l'esecuzione delle delibere.
3. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo di Valutazione le spese sostenute per partecipare alle riunioni nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico.
4. Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinato da apposito Regolamento, proposto dal Nucleo al Rettore e da approvare ai sensi dell'art. 28, comma 3 del presente Regolamento.

Capo II

Organi Ausiliari di Ateneo

Art. 15

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, di cui all'art. 14 dello Statuto, è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo.
2. La componente elettiva del Collegio, distinta per ruolo, è individuata sulla base di quanto disposto nel Regolamento Elettorale.
3. Il Collegio, la cui composizione e durata in carica sono previsti dalla Legge e dallo Statuto, opera nel rispetto del giudizio fra pari.

Art. 16

Comitato Unico di Garanzia

1. Al funzionamento del Comitato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida ministeriali.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Università e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Presidente del Comitato è designato dal Rettore tra i rappresentanti designati dall'Università.
4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
5. Il funzionamento del Comitato è disciplinato anche da apposito Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida ministeriali.

Art. 17

Il Presidio di Qualità di Ateneo

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo è istituito con Decreto del Rettore per le funzioni previste nell'ambito del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità definito dall'ANVUR.
2. Nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida dell'ANVUR, sono disciplinati da apposito Regolamento, proposto dal Presidio al Rettore e da approvare ai sensi dell'art. 28, comma 3, del presente Regolamento: la composizione, i criteri e le modalità di scelta dei componenti nonché la durata, il funzionamento e i compiti.

Capo III

Altri organismi

Art. 18

Il Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che lo presiede, da due componenti designati

dal CUS Brescia, da due studenti eletti e dal Direttore Generale o suo delegato con funzioni di Segretario verbalizzante. I componenti eletti o designati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

2. Dalla scadenza del biennio fino al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di componenti elettivi, questi vengono sostituiti da quelli che nelle votazioni hanno conseguito il maggior numero di voti nelle rispettive liste.

In caso di cessazione dalla carica di componenti designati dal CUS Brescia, quest'ultimo dovrà provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni.

Al funzionamento del Comitato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 19

Il Garante degli Studenti

1. Il Garante fornisce consulenza ed assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Garante informa il Rettore di eventuali violazioni di Legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, invitandolo a provvedere.
3. Il Rettore propone al Senato Accademico, fra personalità esterne all'Ateneo, di comprovata competenza e imparzialità, una terna di candidati alla carica di Garante, illustrandone i relativi *curricula*. Il Senato Accademico lo designa mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 20

Comitato Partecipativo degli Studenti

1. E' istituito il Comitato partecipativo degli Studenti.
2. Il Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nonché da un componente degli studenti, eletto dalla componente studentesca, per ciascuna Commissione Paritetica presente nell'Ateneo, salvaguardando la presenza delle liste maggiormente rappresentative degli studenti.
3. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente con il compito di convocare e presiedere le sedute.
4. Il Rettore consulta il Comitato per le materie riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica di Ateneo e per il Regolamento per la contribuzione studentesca.

Art. 21

Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo

1. E' istituito il Comitato partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo.
2. Il Comitato elegge al suo interno un coordinatore con il compito di convocare e presiedere le sedute.
3. Esso promuove il confronto sulle tematiche di cui all'art. 22, comma 1, dello Statuto.

TITOLO IV

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

Art. 22

Dipartimenti

1. I Dipartimenti esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui alla Legge, allo Statuto e al presente Regolamento.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità, possono essere stabilite dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
3. Sono Organi del Dipartimento: il Consiglio, la Giunta e il Direttore.
4. La Giunta è composta da un numero di componenti, non superiore a 10, e svolge attività di supporto al Direttore nell'esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo, compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento, nonché le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che ai lavori della Giunta partecipino, con o senza diritto di voto, il vicedirettore, i delegati ed i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio.
5. La durata del mandato nel Consiglio di Dipartimento è fissata in due anni per i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi; quattro anni per i rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.
6. Il Regolamento di Dipartimento determina le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento, in conformità alla Legge, allo Statuto ed al presente Regolamento. Il medesimo Regolamento disciplina, anche su eventuale indicazione del Rettore, i casi di mancata partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali e le relative sanzioni.
7. Il Direttore designa, ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, un Coordinatore delle attività di ricerca, un Coordinatore della didattica e un Coordinatore delle attività di terza missione. Il Direttore sceglie per ciascun ruolo fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Dipartimento, individuati fra i professori di ruolo di prima fascia.
8. Il Regolamento del Dipartimento disciplina la composizione del Presidio di Qualità di Dipartimento di cui all'art. 23, comma 12, dello Statuto, nonché le procedure di nomina da parte del Consiglio dei suoi componenti, prevedendo che:
 - a) dell'organismo fanno parte, oltre i Coordinatori di cui al comma precedente, due docenti per la didattica, due docenti per la ricerca e due docenti per la terza missione ed è supportato da personale amministrativo per le attività procedurali del Presidio. I componenti del Presidio durano in carica due anni e sono rieleggibili;
 - b) ove se ne configuri la necessità, o l'utilità, tale composizione può essere eventualmente integrata con altri docenti afferenti ad altri Dipartimenti per tenere conto di eventuali trasversalità nell'erogazione della didattica;
 - c) il Direttore nomina, fra i tre Coordinatori, il Responsabile del Presidio;
 - d) i docenti di cui alla lett. a) sono individuati dal Consiglio di Dipartimento sulla base di autocandidature presentate per ogni tipologia di attività (didattica, ricerca o terza missione) dai professori di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento e, nel caso le autocandidature superino le due per una o più di tali tipologie, si procede all'individuazione da parte del Consiglio medesimo.
9. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, gli argomenti di interesse per le rappresentanze del Personale tecnico-amministrativo e degli studenti, sui quali hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 23, comma 7, dello Statuto, sono: la richiesta del budget, l'attivazione/disattivazione dei Corsi di laurea-

dottorati-scuole di specializzazione, corsi di formazione-aggiornamento, l'organizzazione didattica, l'istituzione di laboratori didattici, il tutorato, i progetti e i contratti di ricerca.

10. I Dipartimenti sono costituiti secondo le procedure previste dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere del Senato Accademico, la richiesta di costituzione di un nuovo Dipartimento presentata da non meno di 35 docenti e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree omogenee e corredata da un progetto didattico-scientifico e da idonea documentazione sulla sostenibilità della richiesta, secondo i criteri preventivamente emanati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
11. Il docente che intenda trasferirsi da un Dipartimento ad un altro presenta domanda motivata al Rettore. Il Rettore, con proprio Decreto, previo parere dei due Dipartimenti interessati, anche con riferimento agli spazi e alle risorse finanziarie e strumentali, e del Senato Accademico, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. Le domande di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di settembre. Il trasferimento ha effetto dal successivo 1° novembre.
12. A ciascun Dipartimento afferiscono uno o più corsi di studio secondo le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto tenuto conto del numero di CFU previsto per i singoli settori scientifico disciplinari.
13. I Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Consigli dei corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, in caso di necessità ed urgenza, possono adottare provvedimenti di competenza dell'Organo collegiale. Gli stessi sono sottoposti alla ratifica dell'Organo collegiale nella prima seduta utile.

Art. 23

Facoltà

1. Le strutture di coordinamento, denominate Facoltà, esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni previste dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione delle Facoltà su richiesta motivata di due o più Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico.
3. Del Consiglio di Facoltà fanno parte rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'area didattica interessata, eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà, nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

Art. 24

Commissioni Paritetiche

1. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, in conformità alla Legge ed allo Statuto.
2. Le Commissioni Paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni per il miglioramento della qualità delle strutture didattiche, considerando anche il posizionamento dei corsi di studio afferenti al Dipartimento nei confronti degli sbocchi professionali ed occupazionali. Inoltre, le proposte considereranno il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Se al Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori superiore alle 80 unità o se il Dipartimento non afferisce ad alcuna struttura di coordinamento, la Commissione Paritetica sarà composta di 14 membri; in tutti gli altri casi i membri sono 10. I componenti eleggono al loro interno un coordinatore scelto fra la componente docente al quale spetta la convocazione delle riunioni

anche su richiesta della maggioranza dei componenti

Art. 25

Centri di ricerca

1. L'Università può istituire Centri di ricerca, ai sensi dell'art.24 dello Statuto.
2. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La proposta di istituzione può pervenire dai Dipartimenti o dal Senato medesimo.
3. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:
 - a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali se ne domanda l'istituzione;
 - b) gli eventuali Dipartimenti che intendono partecipare all'iniziativa e che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla oppure i nominativi dei professori e dei ricercatori, che dichiarano la loro volontà di partecipare alle attività del Centro;
 - c) gli enti e soggetti esterni che collaborano e forniscono risorse, economiche o strumentali, anche sulla base di convenzioni o – in alternativa – le risorse che dovranno derivare da programmi strategici di Ateneo;
 - d) un circostanziato piano economico-finanziario, in cui siano specificate le risorse necessarie per la gestione del Centro, derivanti da finanziamenti con specifica destinazione assegnati all'Ateneo o ai Dipartimenti.
4. La richiesta è accompagnata dal Regolamento di funzionamento del Centro, il quale deve prevedere le norme relative al funzionamento degli Organi, tra i quali devono essere previsti un Consiglio Direttivo, composto da un massimo di nove componenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto.
5. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche rappresentanti degli Enti e soggetti esterni, seppur in numero minoritario rispetto alla composizione del Consiglio stesso.
6. I Centri possono usufruire di contributi e finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
7. Il Direttore è tenuto a trasmettere al Rettore una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 26

Centri di servizio di Ateneo

1. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il Centro è istituito con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico.
3. La delibera istitutiva può indicare eventuali risorse e spazi assegnati al Centro. Il Centro non gode di autonomia finanziaria.
4. Con apposito Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 dello Statuto, è disciplinato il funzionamento del Centro, la composizione e le modalità di designazione degli Organi preposti alla sua gestione.

TITOLO V

Norme comuni e Autonomia Regolamentare

Capo I

Norme comuni

Art. 27

Consistenza delle rappresentanze, durata dei mandati, surroghe ed elezioni suppletive

1. La consistenza numerica delle rappresentanze, ove non fissata dalla Legge, è definita dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo ovvero da specifici Regolamenti. Qualora la consistenza numerica della rappresentanza sia stabilita in termini percentuali, il numero è determinato dall'arrotondamento all'intero più prossimo.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, salvo che non sia diversamente disposto dalle norme vigenti. Gli eletti durano in carica fino al termine del mandato, salvo modificazioni del proprio stato giuridico.
3. In caso di cessazione a qualunque titolo di uno o più eletti, subentrano automaticamente i primi dei non eletti. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive come regolate dal comma 6.
4. La cessazione a qualunque titolo dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico, per i quali non opera il limite di cui all'art. 12, comma 4 dello Statuto, determina la sostituzione con i primi dei non eletti. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive come regolate dal comma 6. Nel caso di due tornate senza esito l'Organo resta validamente costituito fino alla scadenza del mandato.
5. La cessazione a qualunque titolo di uno o più studenti eletti determina la sostituzione con i primi dei non eletti, limitata ai facenti parte della stessa lista nel caso di elezione con questa modalità. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive come regolate dal comma 6.
6. Le elezioni suppletive sono indette entro i 30 giorni successivi al verificarsi della cessazione, sempreché non sia prevista la ricostituzione dell'Organo nei tre mesi successivi.
7. In ogni caso, i nuovi componenti individuati ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, subentrano per la sola parte residua del rispettivo mandato.
8. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dei Direttori di Dipartimento, al mandato quadriennale del titolare subentrante si aggiunge la frazione di anno residua solo se inferiore a sei mesi. L'estensione del mandato si applica anche nei casi di istituzione in corso d'anno di un Dipartimento.

Capo II

Autonomia Regolamentare

Art. 28

Regolamenti di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo, e le eventuali successive modifiche, è approvato dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento di Ateneo di Amministrazione e Contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
3. Tutti i restanti Regolamenti, se non diversamente disposto dalla Legge o dallo Statuto, sono approvati dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) dello Statuto, previo parere

favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con Decreto Rettorale, da pubblicare all'albo *on-line* di Ateneo.

Art. 29

Entrata in vigore dei Regolamenti

1. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo *on-line* di Ateneo.